



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO



Numero di protocollo: AMM27/01/15.020633E

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

SEDE

4/2-79

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente:  
"Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio  
per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13,  
della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Si trasmette, per il parere, lo schema di regolamento indicato in oggetto.



m\_dg.LEG.27/01/2015.0000809.U

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Domenico Carcano

Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

## **IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Visto l'articolo 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

Sentito il Consiglio nazionale forense.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ....;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del ....., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

### **ADOTTA**

#### **IL SEGUENTE REGOLAMENTO:**

##### **Art. 1**

##### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei Consigli dell'Ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore di cui all'articolo 9. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

##### **Art. 2**

##### *Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro*

1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.
2. Se la verifica dà esito negativo, il Consiglio dell'Ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal Registro dei praticanti.

### **Art. 3**

#### *Modalità di svolgimento del tirocinio*

1. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

### **Art. 4**

#### *Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea*

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso.

2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio.

### **Art. 5**

#### *Interruzione del tirocinio*

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

2. Può essere interrotto solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; per sanzioni disciplinari inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso.

3. Il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.

4. Se il Consiglio dell'Ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione. L'interessato deve essere sentito.

5. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione della istanza.

6. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione.

## **Art. 6**

### *Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica*

1. Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.
2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.
3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al Consiglio dell'Ordine presso cui il praticante è iscritto.
4. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il tirocinante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività.
5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il Consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
6. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

## **Art. 7**

### *Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato*

1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il Consiglio dell'Ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine:
  - a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato;
  - b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.
3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il praticante avvocato assume avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata della parola <<praticante>> avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'Ordine, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

## **Art. 8**

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia

### **Relazione illustrativa**

Il presente decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247: "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (in seguito: legge forense) in forza della quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, "adotta il regolamento che disciplina: le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione europea".

Quanto alla disciplina del tirocinio, la legge forense non si discosta, nella sostanza, dai principi introdotti in materia – con riferimento a tutte le professioni regolamentate - dal DL 2138/2011 e dal DL 201/2011.

In particolare, l'art. 3, comma 5, lettera d) del DL 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), prevede che "la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscono l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione": principio al quale si ispira tutto l'impianto della legge forense; l'art. 33 del DL 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011) riduce la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate a diciotto mesi: riduzione alla quale la legge forense si adegua espressamente (art. 41 comma 5).

Il regolamento in esame implementa la normativa primaria negli spazi che la stessa ha specificatamente rimesso a questo strumento di normazione secondaria.

**La legge 247/2012, infatti, disciplina diversi aspetti del tirocinio dei praticanti avvocati: aspetti che, pertanto, in quanto già disciplinati da norma primaria non potranno essere oggetto di questo regolamento.**

Quanto appena rilevato riguarda, in particolare, la durata e le modalità "alternative" di svolgimento del tirocinio con riferimento al periodo residuo di un anno, fermo restando il periodo di sei mesi che deve, in ogni caso, essere svolto presso un avvocato: modalità già compiutamente disciplinate dall'art. 41 commi 5, 6, 7 (tanto che la legge non ne rimette una ulteriore e più dettagliata regolamentazione a un successivo regolamento).

Analoga riflessione vale per la disciplina della (consentita) anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari (disciplinata dall'art. 40 della legge forense), nonché per alcuni aspetti della interruzione del tirocinio che l'art. 17 e l'art. 41 (nei commi espressamente richiamati dall'art. 6 del regolamento) già disciplinano.

Con specifico riferimento alla interruzione del tirocinio, pare opportuno sin da ora richiamare l'attenzione sulla circostanza che la disciplina prevista, in realtà, ha più le caratteristiche della "sospensione" piuttosto che della "interruzione": significativo, sotto questo profilo, il fatto che il venir meno delle ragioni che giustificano la non prosecuzione del tirocinio comportano la ripresa del predetto senza soluzione di continuità "con l'anzianità della precedente iscrizione".

Ragioni di coerenza terminologica con la norma primaria, tuttavia, suggeriscono di mantenere il termine "interruzione".

Infine, si ricorda che il tirocinio nelle professioni regolamentate è stato disciplinato con DPR 137/2011 emesso in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 148/2011); la disciplina del tirocinio forense che si va a regolare con il decreto in esame, si differenzia in alcuni punti da quanto previsto dal DPR citato in ossequio al diverso contenuto della norma primaria.

\*\*\* \*\*

Il presente decreto ministeriale si compone di otto articoli che, qui di seguito, si esaminano

partitamente.

## **Articolo 1**

### ***Oggetto del regolamento***

Il primo comma descrive - riproducendo, nella sostanza, il dettato del comma 13 dell'art. 41 della legge forense - il contenuto del presente regolamento, avendo cura di ricordare che lo stesso è emesso in attuazione della norma richiamata.

Il comma secondo precisa che il regolamento si applica ai tirocini che iniziano dopo l'entrata in vigore del medesimo (e, quindi, secondo il disposto dell'art. 8, il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), fermo restando, però, che si applicano immediatamente, anche ai tirocini in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento, le disposizioni relative alla riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio (norma che, forse, non era del tutto necessaria posto che tale previsione era già stata introdotta, per tutte le professioni, con DL 201/2011 e per quella forense con la legge 247/2012, ma che pare, comunque, utile al fine di fugare ogni eventuale residuo dubbio), nonché le disposizioni che consentono al praticante di svolgere una parte del tirocinio con modalità alternative rispetto a quella "classica" presso un avvocato. In sostanza, si vuole dare immediata applicazione alle norme "più favorevoli" al praticante avvocato anche nell'ottica di agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro.

## **Articolo 2**

### ***Tirocinio e contestuale rapporto di lavoro***

L'articolo 41, comma 4, della legge forense prevede che il tirocinio possa essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purché le modalità siano tali da consentire lo svolgimento effettivo del tirocinio e non sussistano ragioni di conflitto di interesse. (Analoga previsione era stata introdotta dall'art. 6 del DPR 137/2011 che, però, non fa alcun riferimento alle eventuali situazioni di conflitto di interesse).

La norma regolamentare in esame, con il primo comma, rimette al Consiglio dell'Ordine (in ossequio al principio desumibile dalla normativa primaria: art. 17 comma 3) il compito di accertare che non sussistano, in concreto, ragioni di conflitto di interesse, nonché di verificare se le effettive modalità di svolgimento del tirocinio e gli orari del medesimo siano tali da renderlo un tirocinio proficuo e non fittizio o meramente formale.

Il secondo comma della disposizione in esame disciplina le conseguenze dell'accertamento: ove, infatti, verifichi che non sono rispettati i requisiti di cui alla norma primaria, il Consiglio nega l'iscrizione al registro dei praticanti o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, ne dispone la cancellazione. In ogni caso, la decisione assume la forma della delibera motivata.

È opportuno ricordare che l'art. 41 della legge forense richiama espressamente (comma 3), in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 17 in tema di iscrizione e cancellazione dai registri. Ne consegue, che al praticante deve ritenersi garantito il diritto di avere notizia delle censure che gli sono mosse con conseguente diritto di difendersi, nonché il diritto di impugnare la delibera di cui si tratta secondo la procedura descritta dalla norma richiamata.

## **Articolo 3**

### ***Modalità di svolgimento del tirocinio***

La norma, dopo aver descritto le modalità in cui deve svolgersi il tirocinio, illustra cosa debba intendersi, in concreto, con la terminologia adottata. Spiega, pertanto, che per "assiduità" deve intendersi la frequentazione continuativa dello studio del professionista, in capo al quale incombe l'onere di supervisionare l'attività del praticante. Al fine di evitare interpretazioni che possano svuotare di significato la prescrizione, la disposizione fissa un



tetto minimo di ore (venti alla settimana) in cui il praticante deve essere presente in studio o, comunque, operare sotto la supervisione diretta del professionista e richiama espressamente l'art. 6, comma 4, secondo periodo che (implicitamente) descrive l'attività che deve svolgere il praticante avvocato: assistere ad almeno venti udienze per semestre collaborare concretamente allo studio delle controversie e alla redazione degli atti.

Quanto alla "diligenza", la disposizione spiega che il praticante deve operare con cura e scrupolo negli affari che gli sono affidati, mentre il dovere di "riservatezza" si estrinseca nell'obbligo di mantenere un comportamento corretto, improntato al massimo riserbo su tutte le notizie e le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del tirocinio.

Non si ritiene, invece, necessario, ripetere che il tirocinio si svolge in forma continuativa per diciotto mesi, in cosa consista e quali siano le sue finalità, trattandosi di informazioni già contenute nella norma primaria (segnatamente: articolo 41, commi 1 e 5).

#### **Articolo 4**

##### ***Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea***

La possibilità di svolgere "non più di sei mesi" di tirocinio in altro Paese della Unione europea è espressamente prevista dall'art. 41, comma 6, lettera c) della legge forense. (Analoga previsione, peraltro era già stata introdotta, per tutte le professioni regolamentate, dall'art. 6 del DPR 137/2012 adottato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011).

La norma in esame è composta da due commi.

Il primo comma illustra il contenuto che deve avere la comunicazione che il praticante avvocato dà al Consiglio dell'Ordine di voler svolgere una parte del tirocinio all'estero. Si tratta, ovviamente, del contenuto minimo, dal quale devono emergere alcune informazioni essenziali: la qualifica del professionista presso il quale sarà svolto il tirocinio (il professionista deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali); il luogo dove tale tirocinio si svolgerà e i relativi recapiti. Deve, altresì, emergere che il professionista straniero ha prestato il proprio consenso. E' appena il caso, infatti, di rilevare che, data la delicatezza e l'importanza del compito formativo che il professionista assume nei confronti del praticante, è assolutamente necessario che il predetto abbia espresso il suo assenso (in qualsiasi forma: non è, infatti, richiesta una specifica forma per l'espressione del consenso, la cui formulazione dovrà, però, essere apprezzabile da parte dei terzi).

Il secondo comma descrive la procedura per il riconoscimento del periodo svolto all'estero ai fini della sua convalida quale semestre di tirocinio. In particolare, oltre alla attestazione rilasciata dal professionista straniero circa lo svolgimento con profitto di tale periodo, il praticante deve presentare al Consiglio dell'Ordine tutta la documentazione utile ai fini di certificare la effettività del periodo svolto. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che non potendo, ovviamente, il legislatore italiano ingerirsi nelle modalità di svolgimento del tirocinio professionale all'estero, quest'ultimo si svolgerà secondo le regole del Paese di cui il praticante si trova: sarà poi il Consiglio dell'Ordine, in sede di convalida, a valutare se quello svolto presenta tutti i requisiti necessari – secondo l'ordinamento italiano - ai fini della sua convalida in un semestre di tirocinio.

#### **Articolo 6**

##### ***Interruzione del tirocinio***

Preliminarmente si richiama quanto già osservato in premessa sulla natura giuridica dell'istituto di cui si occupa la norma in esame.

La disposizione deve essere letta unitamente agli articoli 41, comma 5 e 17, comma 10, lettera a), della legge forense.

L'art. 41, comma 5, infatti, introduce il principio per cui il tirocinio – da svolgersi di regola in forma continuativa – non può essere interrotto se non per giustificato motivo, pena la cancellazione dal registro dei praticanti. L'art. 17, comma 10, lettera a), indica quelli che devono, in ogni caso, ritenersi motivi che giustificano la interruzione (accertati motivi di salute, applicazione delle norme in materia di maternità, paternità, adozione).

L'art. 41, comma 13, lettera b), nel rimettere ad un decreto del Ministro della giustizia la individuazione delle ipotesi che possono giustificare la interruzione del tirocinio, indica, tra i criteri di cui tenere conto ai fini di tale individuazione, anche l'**età**, mentre non richiama i motivi "di carattere personale" di cui al medesimo articolo 41 comma 5. Quanto alla "età", si ritiene che si tratti di un elemento (pacificamente noto sin dall'inizio del tirocinio) al quale non possa in alcun caso essere attribuita una valenza specifica ai fini che ci occupano, se non nella misura in cui l'età può incidere sulle condizioni di salute (nel senso cioè della diversa incidenza che una determinata malattia - anche sotto il profilo della convalescenza - può avere su di un soggetto giovane, piuttosto che su uno meno giovane): in altri termini, non si ritiene ragionevole considerare "l'età" come una autonoma causa di giustificazione della interruzione del tirocinio trattandosi di un dato che è noto sin dal momento della iscrizione al registro dei praticanti, sicché potrà venire in rilievo sotto il profilo in esame solo se collegato ai motivi di salute.

Quanto, invece, alla circostanza che il comma 13 non richiami, alla lettera c), le "ragioni personali", si ritiene che tale omissione debba essere letta come un segno non equivoco di voler rendere **tassativi** i casi di interruzione e circoscrivere al massimo, di conseguenza, la discrezionalità dell'organo che li deve valutare.

Il tirocinio, quindi, può essere interrotto solo in presenza di giustificati motivi: per alcuni (e sono solo quelli di cui all'art. 17, comma 10, lettera a) è la stessa legge forense a introdurre una "presunzione di giustificazione"; per altri, la fondatezza del motivo addotto è oggetto di valutazione, oltre che di accertamento. In ogni caso, però, i motivi che possono giustificare la interruzione del tirocinio sono solo quelli indicati dalla norma in esame ed è onere dell'istante illustrare e documentare le ragioni sulle quali si fonda la sua richiesta.

Se la domanda è accolta, il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione della istanza e, cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende senza soluzione di continuità con l'anzianità della precedente iscrizione nel registro dei praticanti. Se, invece, la ragione addotta non è ritenuta un "giustificato motivo", la richiesta è respinta. L'istruttoria che svolge il Consiglio dell'ordine deve prevedere l'audizione dell'istante.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la disciplina della interruzione di cui alla norma in esame si discosta da quella prevista per tutte le altre professioni dall'art. 6 del DPR 137/2012: come già osservato in premessa, non potrebbe essere altrimenti, tenuto conto del diverso tenore della norma primaria di cui quella regolamentare è (in entrambe le fattispecie: del DPR e del presente DM) attuativa.

## **Articolo 6**

### ***Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica.***

L'articolo, attraverso l'attribuzione di una serie di poteri/doveri, riconosce al Consiglio dell'Ordine compiti di vigilanza e di controllo affinché il tirocinio sia svolto in modo concreto e proficuo, subordinando all'esito positivo di tale controllo il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il comma primo prevede che i Consigli dell'Ordine si facciano promotori di sollecitare tra gli iscritti, nonché presso gli uffici giudiziari e gli uffici legali degli enti pubblici, la disponibilità a ricevere praticanti per lo svolgimento del tirocinio, mentre, con il secondo comma, si impone agli iscritti di accogliere praticanti nel loro studio (ovviamente nei limiti delle proprie disponibilità).

Per opportuno ricordare che la norma primaria (segnatamente: l'art. 41, commi 8 e 10) disciplina le ipotesi di tirocinio presso due avvocati e limita il numero di praticanti che possono essere accolti contemporaneamente dal professionista; mentre l'obbligatoria frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, introdotta dall'art. 43 della legge forense, comporta che al praticante deve essere consentita la effettiva frequenza di tali corsi.

Il comma terzo attribuisce formalmente ai Consigli dell'Ordine il compito di verifica sull'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio.

Il comma successivo (quarto) declina le modalità attraverso le quali può essere esercitato il compito di controllo. Si tratta di indicazioni minime, non tassative, che lasciano poi al Consiglio ampia discrezionalità nell'individuare altre modalità di accertamento ritenute più idonee nel caso concreto. Peraltro, anche al fine di creare una uniformità (minima) di valutazione sul territorio, la norma impone (quanto meno) il requisito della frequentazione di venti udienze. Si ricorda che trova applicazione l'art. 41 comma 9 della legge forense che equipara - ai fini del computo del periodo complessivo richiesto - il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali a un anno di tirocinio.

Il comma quinto impone un dovere di informazione agli scritti, da parte dell'Ordine, sulle attività di controllo svolte, ciò che risponde anche a una esigenza di trasparenza dell'attività del Consiglio.

Il sesto comma prevede che, compiuto il periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, all'esito delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

## **Articolo 7**

### **Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato**

La norma disciplina l'esercizio della professione, da parte del praticante, in sostituzione dell'avvocato, con riguardo a quegli aspetti che non risultano già contemplati dalla norma primaria, norma che, infatti, è espressamente richiamata sia per quanto riguarda i limiti e le modalità entro i quali il praticante può svolgere l'attività professionale in sostituzione (il riferimento alle "modalità" evoca l'inciso con il quale la norma primaria stabilisce che il praticante deve comunque operare sotto il controllo e la responsabilità del professionista presso il quale svolge il tirocinio, anche quando si tratta di affari che quest'ultimo non tratta direttamente), sia quanto alla formalità di assunzione dell'impegno.

Nel dettaglio: il primo comma individua nel Consiglio dell'Ordine l'organo al quale il praticante deve presentare la domanda avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio della professione in sostituzione e il termine entro il quale il Consiglio deve pronunciarsi; il secondo comma indica le modalità di comunicazione del provvedimento di autorizzazione e i destinatari; il terzo comma regola le formalità di assunzione dell'impegno.

## **Articolo 8**

### ***Entrata in vigore***

L'articolo indica nel giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale la data della sua entrata in vigore.